

AGENZIA DEL TERRITORIO

Provvedimento 30 aprile 2008

**Regolamento attuativo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - "Riforma dell'organizzazione del Governo" - e successive modificazioni e integrazioni;

Visti lo statuto dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001, e il regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2007;

Vista la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 11 febbraio 2005, "Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane";

Visto il provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005 - "Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2007 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici del 28 giugno 2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 24 agosto 2007;

Ritenuto necessario individuare analiticamente le operazioni svolte mediante i siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo n. 196/2003, che l'Agenzia del territorio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali 8 febbraio 2007, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196/2003;

Vista la delibera del Comitato di gestione del 17 dicembre 2007;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento identifica, nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili dall'Agenzia del territorio per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 2 (Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari trattati dall'Agenzia del territorio, nonché le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

2. I dati di cui al comma 1 sono trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie ove la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimento di dati all'estero e diffusione di cui al presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Agenzia del territorio sono consentiti previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e con indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3 (Pubblicazione)

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con le stesse modalità saranno rese pubbliche le successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2008

F.to il Direttore dell'Agenzia
Mario Picardi